



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 526 del Registro

OGGETTO: L.R. 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, art. 23 comma 3 – Rinnovo del Consiglio di disciplina della Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTI:

- l'art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
- la DGR 24/01/2017, n. 24 “*Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato”*”;
- l'art.54 dell'Allegato A del R.D. 08/01/1931, n. 148 “*Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione*” ove è stabilito che le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 del predetto Regio Decreto sono inflitte con deliberazione del Consiglio di Disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:
 - 1) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
 - 2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
 - 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del



REGIONE PUGLIA

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

- l'art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 *"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382."* che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative statali relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, comprese quelle relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee;
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, *"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4 comma 4, della L. 15.3.97, n. 59 e smi"*;
- l'art. 102, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"* che prevede la soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina;
- l'art. 23, comma 3 lett. "b" della L.R. Puglia 31/10/2002, n. 18 *"Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"* ove è stabilito che compete alla regione nominare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento allegato A) del R.D. n. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, il presidente e i componenti del consiglio di disciplina;
- la sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro del 14/05/2019, n. 12770 che ha ribadito la vigenza del R.D. 08/01/1931, n. 148;
- il D.P.G.R. n. 96 del 29/3/2021 recante *"L.R. 31/10/2002, n. 18 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", art. 23 comma 3 – Nomina Presidente e componenti del Consiglio di Disciplina della società "SGM – Società Gestione Multipla spa"*.
- il D.P.G.R. n. 329 del 12/7/2023 *"L.R. 31/10/2002, n. 18 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", art. 23 comma 3 – sostituzione e nomina del Presidente dei Consigli di Disciplina già costituiti dalle aziende di Trasporto Pubblico Locale presenti nelle province della Regione Puglia."*;
- La sentenza del Consiglio di Stato n. 3030/2023 pubblicata il 24/3/2023

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 54 dell'Allegato A del R.D. 08/01/1931, n. 148:



REGIONE PUGLIA

- comma 6: *I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati;*
- comma 7: *I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo.*
- in data 29/3/2026 è scaduto il Consiglio di Disciplina della **Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A.** costituito con D.P.G.R. n. 96 del 29/3/2021 e ss.mm.ii.
- con sentenza n. 3030/2023 il Consiglio di Stato ha stabilito il principio per cui la previsione normativa relativa al criterio di scelta preferenziale dei Presidenti dei Consigli di Disciplina, ex l'art.54 dell'Allegato A del R.D. 08/01/1931, n. 148, si pone in contrasto con l'esercizio indipendente della funzione giudiziaria e pertanto ha stabilito l'incompatibilità di tale incarico con le funzioni concretamente svolte dai magistrati per il possibile pregiudizio alla credibilità del servizio giustizia che esso può arrecare *"atteso che le decisioni del Consiglio di disciplina sono naturalmente suscettibili di riesame in sede giurisdizionale"*.
- con nota prot. 311636 del 11/6/2025 è stato chiesto al Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso, già Presidente del Consiglio di Disciplina della Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A., giusto D.P.G.R. n. 329 del 12/7/2023, di manifestare il proprio eventuale interesse a veder confermato il proprio incarico alla presidenza dei Consigli di Disciplina delle aziende che esercitano il TPL in ambito regionale per un altro ciclo quinquennale;
- con nota PEC del 13/6/2025, acquisita in pari data al prot. n. 318373 del 13/6/2025, il Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso ha formalizzato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di Presidente del Consiglio di Disciplina per ciascuna delle società che esercitano il Trasporto Pubblico Locale nella Regione Puglia per un altro ciclo quinquennale trasmettendo la dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di inconferibilità all'incarico;
- che con nota prot. n. 563697/2025 del 14/10/2025 la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità (d'ora in poi Sezione TPL) della Regione Puglia, in vista della imminente scadenza del Consiglio di Disciplina aziendale, ha chiesto alla **Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A.** di:
 - procedere a designare/confermare i propri funzionari/consiglieri di amministrazione in qualità di rappresentanti effettivi e dei rispettivi supplenti, in seno ai rispettivi Consigli di Disciplina (*per ogni rappresentante effettivo deve essere espressamente designato il rispettivo supplente*);
 - trasmettere (sia in caso di conferma che di nuova designazione) le dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità sottoscritte dai



REGIONE PUGLIA

soggetti designati in qualità di rappresentanti effettivi e supplenti, redatte seguendo le indicazioni contenute nel format/modello allegato alla presente;

- comunicare il numero aggiornato degli iscritti a livello aziendale per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali presenti in azienda, al fine di individuare/confermare le tre maggiormente rappresentative;
- che con note PEC acquisite rispettivamente ai protocolli di questa Regione n. 131423 del 11/3/2026 e n. 134008 del 12/3/2026, la **Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A.** ha riscontrato la nota prot. n. 563697/2025 del 14/10/2025 e trasmesso le dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità dei seguenti funzionari/consiglieri di amministrazione designati rappresentanti effettivi e supplenti dell'azienda in seno al consiglio di disciplina ai sensi dell'art. 54, Allegato A, del RD n.148/1931:

- | | |
|--|---|
| ➤ Dott. Damiano D'AUTILIA;
(omissis) | supplente: Dott.ssa Maria Costanza CAUSIO;
(omissis) |
| ➤ Dott. Ugo GUACCI;
(omissis) | supplente: Dott. Luca DE CARLO;
(omissis) |
| ➤ Dott.ssa Arianna SANSONO;
(omissis) | supplente: Dott. Domenico PERRONE
(omissis) |

e ha comunicato il seguente numero di iscritti a livello aziendale alle organizzazioni sindacali riconosciute in azienda:

1. UILTRASPORTI	53	iscritti
2. FAISA CISAL	23	iscritti
3. FILT CGIL	12	iscritti
4. FIT CISL	3	iscritti

- con la medesima nota succitata, la Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A. ha altresì comunicato che 19 propri dipendenti sono iscritti al sindacato COBAS il quale, però, non è riconosciuto dall'Azienda per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori);
- con nota prot. 149070 del 19/3/2026, inviata per conoscenza anche all'Organizzazione Sindacale COBAS, la sezione TPL, ha chiesto alle prime tre organizzazioni sindacali riconosciute, così come indicate dalla Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A. (ovvero UILTRAPORT, FAISA CISAL e FILT CGIL), di comunicare i nominativi dei propri rappresentanti designati per far parte del rinnovando Consiglio di Disciplina in oggetto;
- a detta nota è seguita la PEC prot. 098/2026 del 31/3/2026, acquisita in pari data al prot. 174593, con la quale il sindacato COBAS Lavoro Privato ha rivendicato il diritto a poter designare propri componenti in seno al rinnovando Consiglio di Disciplina dell'azienda in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 30/10/2025 e della consistenza numerica dei suoi iscritti tra i dipendenti di SGM S.p.A.;



REGIONE PUGLIA

- con nota prot. 221272 del 22/4/2026, nelle more di una più accurata istruttoria della documentazione sino ad allora acquisita per rinnovare il Consiglio di Disciplina in argomento, il Sindacato COBAS Lavoro Privato è stato invitato a trasmettere la documentazione attestante l'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità dei soggetti dalla stessa designati, con la precisazione che tale richiesta non andava intesa quale espressione di conseguente implicito accoglimento della proposta di designazione formulata con la nota PEC prot. 098/2026 del 31/3/2026, acquisita in pari data al prot. 174593;
- con la stessa nota prot. 221272 del 22/4/2026, indirizzata per conoscenza anche a SGM, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, FILT CGIL e FIT CISL, tutti i destinatari della stessa sono stati invitati a presentare le proprie osservazioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento al fine di acquisire elementi di valutazione utili all'istruttoria del procedimento avviato;
- a seguito della nota sopra citata, sono pervenute le osservazioni prodotte da Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A. (acquisita al prot. 248950 del 05/05/2026), FAISA CISAL (acquisita al prot. 223163 del 23/4/2026), CGIL FILT (acquisita al prot. 271115 del 14/5/2026) e COBAS Lavoro Privato (acquisita al prot. 225187 del 23/4/2026);

Preso atto delle osservazioni pervenute, considerato che:

- con la sentenza n. 156 del 30.10.2025, la Corte costituzionale ha affrontato il tema dell'esigenza di oggettivare il criterio di ingresso alla tutela sindacale di secondo livello ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, Legge n. 300/1970, riscrivendone la portata nel senso che le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva, oltre che nell'ambito di associazioni che hanno partecipato alla negoziazione di contratti collettivi applicati (Corte Cost., n. 231/2013), *"anche" nell'ambito delle "associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*;
- tuttavia, la sentenza sopra citata, non è immediatamente operativa in quanto, per poter esser concretamente applicata, richiede l'intervento del legislatore nazionale chiamato a definire quali siano i criteri ed i parametri idonei a valorizzare l'effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori così come sancito dalla sentenza n. 156 del 30.10.2025 della Corte Costituzionale;
- per la delicata funzione che assolvono gli organismi aziendali previsti dall'art. 54 – allegato "A" del R.D. n. 148/1931, ovvero l'adozione di provvedimenti disciplinari da applicare a carico del personale dipendente della aziende del TPL, essi non possono prescindere dalla sussistenza di un effettivo ed attuale riconoscimento da parte aziendale delle sigle sindacali rappresentate nei Consigli di Disciplina ed infatti, per prassi consolidata nel settore degli Autoferrotranvieri, sino alla innovazione apportata dalla sentenza n. 156/2025 dell'Alta Corte all'art. 19, comma 1, Legge n. 300/1970, la composizione dei Consigli di Disciplina di fatto è stata espressione della



REGIONE PUGLIA

rappresentatività delle organizzazioni sindacali (col maggior numero di iscritti a livello aziendale) “riconosciute” in quanto firmatarie del CCNL;

- dal'altra parte, l'atto con cui il Presidente della Regione Puglia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 54 – allegato “A” del R.D. n. 148/1931 e dell'art. 23, comma 3 lett.”b” della L.R. Puglia 31/10/2002, n. 18, provvede alla nomina dei Consigli di Disciplina delle aziende del TPL operanti nell'ambito regionale non è idoneo a determinare autonomamente il presupposto per poter ritenere una determinata associazione “*comparativamente rappresentativa e livello nazionale*” e, quindi, idonea a costituire una RSA aziendale ai sensi dell'art. 19 dello statuto dei lavoratori così come modificato ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 30/10/2025;
- detto provvedimento, infatti, costituisce un mero provvedimento di ratifica dei soggetti chiamati a comporre gli organismi disciplinari delle aziende che esercitano il TPL, che non può prescindere dai contenuti attuali delle relazioni sindacali vigenti all'interno di ciascuna azienda di TPL le quali, nelle more di eventuali successive modifiche, si estrinsecano attraverso la “fotografia” di quelle che sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) attualmente riconosciute da parte delle stesse aziende anche se questo riconoscimento sia avvenuto sulla base di criteri che l'Alta Corte ha successivamente censurato con la più volte menzionata sentenza;
- pertanto, fino ad una ipotetica diversa definizione delle RSA riconosciute all'interno della Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A., eventualmente determinata anche a seguito di sentenza giudiziale, il provvedimento di competenza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia non può che contenere la nomina delle componenti di parte sindacale costituenti il Consiglio di Disciplina individuandole tra i soggetti designati dalle tre associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, che sono al tempo stesso attualmente riconosciute dalla stessa azienda;
- la tempistica, che non dipende dalla Regione Puglia, necessaria a definire l'eventuale diritto dell'organizzazione sindacale COBAS lavoro Privato a costituire una sua RSA riconosciuta nell'ambito della Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A., non è compatibile con l'urgenza di ristabilire la piena operatività del Consiglio di Disciplina in argomento in quanto il perdurante mancato funzionamento di detto organismo potrebbe esporre l'azienda a gravose conseguenze, sia in termini di incertezza sull'esito dei procedimenti disciplinari avviati e dei contenziosi che possono da questi essere originati, sia in termini economico-organizzativi per le richieste di danni che possono scaturire a seguito di provvedimenti disciplinari eventualmente emanati disposti in violazione dell'art. 54 – Allegato “A” – del R.D. n. 148/1931;

DATO ATTO che, per le finalità connesse al rinnovo del Consiglio di Disciplina della **Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A.**, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e riconosciute a livello aziendale risultano essere:

1.	UILTRASPORTI	53	iscritti
2.	FAISA CISAL	23	iscritti
3.	FILT CGIL	12	iscritti



REGIONE PUGLIA

Visto che:

- **UILTRASPORTI**, con nota prot. 36/FD/2026 del 22/3/2026, acquisita al prot. 154154 del 23/3/2026; **FAISA CISAL**, con nota prot. 8/2026/fai/u3 del 25/3/2026 acquisita al prot. 163690 del 26/3/2026; **FILT CGIL**, con nota acquisita al prot. 188971 del 08/4/2026; hanno designato i seguenti componenti effettivi e relativi supplenti del Consiglio di Disciplina della Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A.:

- per **UILTRASPORTI**:
Sig. Francesco DEMARINIS
(*omissis*)
supplente: Sig. Aldo TRAMACERE;
(*omissis*)
- per **FAISA CISAL**:
Sig. Antonio RIZZINI;
(*omissis*)
supplente: Sig. Franco CAFIERO;
(*omissis*)
- per **FILT CGIL**:
Sig. Domenico Alessandro CANDITO;
(*omissis*)
supplente: Sig. Giuseppe GUAGNANO;
(*omissis*)

e trasmesso le relative dichiarazioni di insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità;

TENUTO CONTO che i componenti del consiglio di disciplina durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati così come stabilito dall'art. 54, Allegato "A" del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148;

Nelle more dell'eventuale riconoscimento del diritto dell'Organizzazione Sindacale Cobas lavoro Privato a costituire una RSA all'interno della **Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A.**, che lo stesso sindacato potrà ottenere sottoponendo la questione innanzi alle opportune sedi, si ritiene di rinnovare il Consiglio di disciplina in oggetto individuando la componente sindacale tra le prime tre organizzazioni attualmente riconosciute dalla suddetta azienda e, pertanto,

DECRETA

1. di nominare il Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso (*omissis*) in qualità di Presidente del Consiglio di disciplina della Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A.;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 54 dell'allegato A del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, l'incarico di Presidente non genera alcuna spesa a carico della Regione Puglia e che l'azienda di trasporto è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di Disciplina;
3. di procedere a rinnovare il Consiglio di Disciplina della Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A. che, oltre al ruolo di Presidente nominato al punto 1, è così composto:
 - in rappresentanza dell'azienda di trasporto Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A.:



- * * * *

Bari, lì 23 settembre 2026

8